Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 17 novembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1286.
Disciplina del collocamento in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ufficio di collocamento ha facoltà di prescrivere al lavoratore disoccupato iscritto nelle sue liste, anche se appartenente a categoria professionale per la quale è prevista la richiesta nominativa, l'azienda e la categoria professionale alla quale egli deve essere avviato al lavoro.

L'Ufficio suddetto provvede subito a tale avviamento.

Il lavoratore il quale rifiuti, senza giustificato motivo, l'avviamento al lavoro prescrittogli ovvero non assuma servizio, è radiato dalle liste dei disoccupati dei diversi Uffici di collocamento cui è iscritto, nè può essere iscritto per il periodo di tre mesi nelle liste degli Uffici di collocamento, salvo autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Contro la radiazione dalle liste il lavoratore ha facoltà di ricorrere al Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Art. 2.

I lavoratori agricoli non possono essere iscritti ad Uffici di collocamento per lavori di categoria diversa da quella agricola. Il Ministro per le corporazioni, o per sua delega il prefetto, inteso, salvo il caso d'urgenza, il podestà e le organizzazioni sindacali interessate, può autorizzare deroghe in dipendenza di particolari condizioni dei lavoratori o per provvedere ad esigenze della produzione.

Art. 3.

Fermo il disposto dell'art. 2, nel caso che il lavoratore intenda iscriversi presso più Uffici di collocamento, l'Ufficio di prima iscrizione, entro due giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato, procederà a richiedere l'iscrizione presso altri Uffici, comunicando a questi, sulla base delle registrazioni del libretto di lavoro, il numero del libretto stesso, i titoli preferenziali del lavoratore, la categoria professionale e l'azienda presso la quale è stato da ultimo occupato.

Il solo Ufficio di prima iscrizione segnalerà lo stato di disoccupazione del lavoratore nelle proprie statistiche e potrà rilasciare i relativi certificati.

In caso di occupazione al lavoro l'Ufficio che vi provvede ne darà immediata notizia agli altri Uffici presso cui è iscritto per le conseguenti annotazioni nella scheda del lavoratore.

Art. 4.

Il libretto di lavoro sarà conservato, durante il periodo di disoccupazione del lavoratore, dall'Ufficio di collocamento presso cui egli è iscritto, ove l'iscrizione sia fatta per categoria professionale per la quale è stabilita la richiesta numerica. Il lavoratore iscritto nelle liste dell'Ufficio di collocamento per categoria per la quale è stabilita la richiesta nominativa può conservare invece il suo libretto di lavoro durante lo stato di disoccupazione. In tale caso però egli non può iscriversi anche per categorie per le quali è stabilita la richiesta numerica.

Il lavoratore iscritto nelle liste dell'Ufficio di collocamento per categoria per la quale è prevista la richiesta nominativa, deve però consegnare all'Ufficio di collocamento il suo libretto di lavoro nel termine da questo stabilito, nel caso di radiazione ai sensi del precedente art. 1. In caso di inadempienza a tale obbligo sarà punito con l'arresto fino a tre mesi.

Il libretto sarà restituito al lavoratore radiato appena scaduto il termine di sospensione dalla iscrizione nelle liste degli Uffici di collocamento, ovvero nel caso che sia accolto il suo ricorso a' sensi del precedente art. 1.

Art. 5.

Il lavoratore, per essere ammesso all'indennità di disoccupazione, deve corredare la domanda prevista dall'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924-III, n. 2270, oltre che con i documenti indicati dall'articolo stesso, anche con un certificato rilasciato dall'Ufficio di collocamento, che comprovi la sua iscrizione all'Ufficio stesso e la data di tale iscrizione.

Art. 6.

Fermo restando quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 73 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, per il periodo di carenza, e quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 77 dello stesso Regio decreto-legge in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità di disoccupazione non può essere corrisposta con decorrenza anteriore alla data di iscrizione all'Ufficio di collocamento risultante dal certificato previsto dall'articolo precedente.

Art. 7.

Gli Uffici di collocamento sono obbligati al rilascio del certificato previsto dall'art. 5 della presente legge.

E' fatto altresì obbligo agli Uffici medesimi di segnalare immediatamente all'organo locale, incaricato dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale del controllo della disoccupazione e del pagamento della indennità, l'effettuata assunzione al lavoro del disoccupato, per il quale sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 8.

Il lavoratore radiato dalle liste dei disoccupati, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, è sospeso dal godimento dell'indennità di disoccupazione durante il periodo di divieto di iscrizione agli Uffici di collocamento previsto dallo stesso articolo.

La sospensione, di cui al comma precedente, cesserà di avere effetto dalla data di ottenuta reiscrizione agli Uffici di collocamento, previa presentazione all'organo locale menzionato all'art. 7, secondo comma, del certificato che attesti l'effettuata reiscrizione.

Art. 9.

L'Ufficio di collocamento che ha proceduto alla radiazione prevista dall'art. 1 della presente legge, ne darà immediata notizia agli altri Uffici di collocamento, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e all'organo locale incaricato dall'Istituto stesso del controllo della disoccupazione e del pagamento della indennità, nonchè al podestà del comune che ha emesso il libretto di lavoro.

E' fatto in tal caso divieto di rilasciare per qualunque motivo duplicati dei libretti di lavoro.

Art. 10.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alle norme sul collocamento della gente di mare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1287.
Disposizioni a favore dell'acquedotto del Monferrato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere al Consorzio dei Comuni per l'acquedotto del Monferrato, per le opere afferenti alla parte rurale dell'acquedotto medesimo, un contributo straordinario di L. 3.500.000 da corrispondere in rate annali di L. 700.000 pagabili al 1° gennaio di ogni anno dal 1943 al 1947.

All'uopo è autorizzata la spesa di L. 3.500.000 che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di L. 700.000 annue per cinque anni, a decorrere dall'esercizio 1942-43.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1288.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 giugno 1942-XX, n. 696, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4, dopo il quarto comma, sono inseriti i commi seguenti:

« L'integrazione di tassa prevista dal presente articolo non è peraltro dovuta, quando sia provato che l'attività, cui il provvedimento amministrativo si riferisce, è venuta a cessare totalmente entro il 31 agosto 1942-XX.

« Per conseguire l'esonero dalla detta integrazione gli interessati devono presentare documentata istanza al competente Ufficio del registro entro il 31 ottobre 1942-XX. Sulla detta istanza decide l'intendente di finanza.

Nel caso in cui l'istanza sia respinta, il pagamento integrativo della tassa deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione dell'intendente di finanza.

I numeri 58, 59, 61 e 62 della tabella allegato *A* sono sostituiti come segue:

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		COMMERCIO E INDUSTRIA			
58	N. 41 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923-II, n. 3279	1) Prima vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, di che all'art. 2215 del Codice civile e dei libri tenuti dagli amministratori delle società a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto art. 2215:			Per prima vidimazione deve intendersi la numerazione progressiva in ogni pagina e la bollatura in ogni foglio prescritte dall'art. 2215 del Codice civile prima che il libro venga messo in uso. La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato. Per pagina si devono intendere le singole facciate, e quindi, agli effetti dell'applicazione della tassa, devono calcolarsi quattro pagine per ogni foglio intero. Per i libri di commercio tenuti col sistema americano, sui quali ogni scrittura occupa due facciate opposte, ai fini dell'applicazione della tassa, le due opposte facciate si considerano come una sola.
		quando contengono un numero di pagine:			
		a) non superiore a 200 . .	30	Con marche	
		b) superiore a 200 e fino a 400	50	Id.	
		c) superiore a 400 e fino a 600	70	Id.	
		d) oltre 600	100	Id.	
		2) Prima vidimazione degli altri libri, compreso il copialettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'articolo 2218 del Codice civile.	Le tasse stesse di cui al n. 1 ridotte a metà		
59	N. 43 - Idem.	1) Vidimazione annuale del libro giornale prevista dall'articolo 2216 del Codice civile e dei libri tenuti dagli amministratori delle società, a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto art. 2216:			Per il computo delle pagine valgono le norme di cui al precedente n. 58. La tassa contro indicata si applica alle vidimazioni annuali eseguite dal 1° gennaio 1943-XXI.
		quando contengono un numero di pagine:			
		a) non superiore a 200 . .	25	Con marche	
		b) superiore a 200 e fino a 400	40	Id.	
		c) superiore a 400 e fino a 600	60	Id.	
		d) oltre 600	80	Id.	
		2) Vidimazione annuale degli altri libri, compreso il copialettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'art. 2218 del Codice civile.	Le stesse tasse di cui al n. 1, ridotte a metà.		
61	N. 44 - Tabella *A*, R.D.L. 26-9-1935 A. XIII, n. 1749, (allegato *F*).	Iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumenti del capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonchè degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi III a IX del titolo V del Libro del lavoro Codice civile:			Per le iscrizioni degli atti portanti aumento di capitale sociale che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato e perduto. L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società, nonchè la iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione sen-
		a) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice:			
		fino a L. 50.000 di capitale	100	Ordinario	
		con capitale superiore a L. 50.000	200	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		b) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata:			za aumento di capitale della società incorporante, sono soggette al quinto delle tasse controindicate, con un minimo di L. 100. Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante, si applica il primo comma della presente nota.
		fino a L. 250.000 di capitale	350	Ordinario	Per l'iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione, è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società, come per gli atti costitutivi.
		oltre L. 250.000 e fino a L. 1.000.000	700	Id.	
		oltre L. 1.000.000 e fino a L. 2.000.000	1.400	Id.	
		per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 1400.	300	Id.	Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative.
62	—	a) iscrizione nel suddetto registro delle imprese di modificazioni dell'atto costitutivo diverse da quelle di cui al numero precedente	100	Id.	Alla tassa di cui alla lettera a) sono soggette altresì le deliberazioni di fusione, salvo quanto è stabilito al numero 61 per la iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 Codice civile, nonchè le deliberazioni di aumento di capitale delle società azionarie, salva l'applicazione del n. 61 per la iscrizione dell'avvenuta sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2444 Codice civile.
		b) iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli altri atti delle società indicati ai capi III a IX del titolo V del succitato Libro del lavoro . .	80	Id.	Le tasse di cui alle lettere a) e b) non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative.

La terza nota al numero 64 della tabella allegato *A* è sostituita come segue:

« La licenza scade al 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno ».

Alle note apposte al numero 74 della tabella allegato *A* è aggiunta la seguente:

« Per gli impianti di condutture elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'art. 120 del citato testo unico ».

La seconda nota al n. 83 della tabella allegato *A* è sostituita come segue:

« Per il rilascio dell'atto di nazionalità o del passavanti provvisorio alle navi maggiori e per il rilascio della licenza alle navi minori ed ai galleggianti non sono dovuti i diritti, di cui agli articoli 31 a 34 e 42 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile, modificata dal Regio decreto 23 marzo 1923-I, n. 830 ».

Il numero 96 della tabella allegato *A* è sostituito come segue:

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
96	Tabella N. 4 testo unico 27 luglio 1934-XII, n. 1265	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1256):			
		a) per le arti dell'ottico, del meccanico ortopedico e dell'ernista	100	Ordinario	
		b) per gli odontotecnici, per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici . .	75	Id.	
		c) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie	50	Id.	

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1289.

Integrazione statale del prezzo dei cereali e delle fave conferite agli ammassi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le quote integrative che, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 991, devono essere corrisposte, a carico del bilancio dello Stato, per ogni quintale di cereali e di fave di produzione nazionale da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, vengono stabilite, a partire dal raccolto 1942 e per il periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, disposto dal Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, nelle seguenti misure:

lire 40 per il grano tenero e per quello duro;
lire 37 per il granoturco;
lire 46 per il risone;
lire 31 per l'avena;
lire 31 per la segale;
lire 36 per l'orzo vestito e mondo;
lire 45 per le fave.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Sugli stanziamenti, disposti ai sensi della presente legge, possono essere concesse anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali ed all'Ente nazionale risi, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste d'intesa con il Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1290.

Provvedimento finanziario a favore del comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo previsto a favore del comune di Napoli dall'art. 6 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1757, e dall'art. 21 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, è elevato all'importo annuo di lire 8.000.000, per la durata di anni cinque a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1291.

Aumento del capitale dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) da lire 500.000.000 a lire 1.000.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dello Stato, fino alla concorrenza di L. 300.000.000, all'ulteriore aumento, da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000, del capitale della Società per azioni Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti ai relativi stanziamenti di bilancio.

Art. 2.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sono autorizzati a partecipare all'aumento di capitale di cui al precedente articolo, sino alla concorrenza di L. 100 milioni ciascuno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 22 settembre 1942-XX, n. 1292.

Modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 39 della legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, relativa al riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni relative all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e di coordinarle con la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 12 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è modificato come segue:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

b) da sei membri designati rispettivamente dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, dall'Ente economico della viticoltura, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori ed affini e dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, foglio 33. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1293.

6ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 18 ottobre 1942-XX, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA'

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio corrente, è necessario inscrivere la somma di lire 50.000 al cap. n. 175 « Spese casuali ».

La somma suddetta per le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili L. 36.893.450;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una sesta prelevazione di lire cinquantamila (L. 50.000) da inscriversi al sottoindicato capitolo dello stato di previsione medesimo:

Capitolo n. 175 « Spese casuali ».

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1294.

Autorizzazione della spesa di lire 10.000.000 per le necessità urgenti di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, 2° comma, della legge 13 giugno 1942, n. 693;

Ritenuta la necessità di disporre in relazione a sopravvenuti bisogni un'assegnazione di fondi ad integrazione della spesa di L. 10.000.000 per opere urgenti di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per le necessità urgenti di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

La suindicata spesa sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 34. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1942-XX.

Requisizione di macchine agricole per la esecuzione di lavori di dissodamento, di aratura e di semina, per l'annata agraria 1942-43.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che stabilisce le norme per la disciplina delle requisizioni;

Ritenuta la necessità di mettere a disposizione dei competenti organi dello Stato e di far funzionare, per la esecuzione di lavori di dissodamento, di aratura e di semina, per l'annata agraria 1942-43, il macchinario occorrente, che sia in possesso di privati, di enti, di società o di associazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la esecuzione di lavori di dissodamento, di aratura e di semina, per l'annata agraria 1942-43, può essere requisito, in uso, là dove se ne rilevi la necessità, il macchinario occorrente che sia in possesso di privati, di enti, di società o di associazioni.

Art. 2.

I Prefetti del Regno emaneranno, nei limiti della necessità, i decreti di requisizione e ne cureranno l'esecuzione con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741.

Nei decreti anzidetti sarà ordinato che le macchine requisite siano date in consegna alla Federazione italiana dei consorzi agrari e siano da questa usate per i lavori di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*: NANNINI
Il Ministro per le finanze: DI REVEL
p. *Il Ministro per le corporazioni*: AMICUCCI

(4256)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1942-XX.

Determinazione del coefficiente per la valutazione del reddito dominicale dei terreni agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1943.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062;

Decreta:

La valutazione del reddito dominicale dei terreni ai fini della applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1943, si effettuerà moltiplicando per quattro l'estimo censuario iscritto in catasto per l'anno 1942.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1942-XX

(4259) *Il Ministro*: DI REVEL

ORDINANZA MINISTERIALE 14 novembre 1942-XXI.

Sessione straordinaria di esami nelle scuole degli ordini medio e superiore per i militari e per i rimpatriati dall'Africa Orientale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Ordina:

E' indetta una sessione straordinaria di esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità ed abilitazione che avrà inizio il 18 gennaio 1943-XXI.

A tale sessione potranno prendere parte solamente i candidati che regolarmente iscritti alle varie specie di esami per le sessioni ordinarie dell'anno 1942, si trovino nell'una e nell'altra delle seguenti condizioni:

a) non abbiano potuto presentarsi, perchè in servizio militare, a nessuna delle due sessioni del 1942;

b) non abbiano potuto presentarsi, perchè in servizio militare, che ad una sola delle due sessioni dell'anno 1942 senza conseguirvi l'approvazione;

c) non abbiano potuto, sempre perchè in servizio militare, completare l'esame, avendone sostenuto soltanto alcune prove.

Per i candidati che presero parte ad una sola sessione ordinaria di esami e furono rimandati o respinti, la sessione straordinaria tiene luogo di sessione di riparazione. In tale caso coloro che parteciparono solo alla prima sessione sono ammessi a sostenere nella sessione straordinaria le prove nelle quali furono rimandati alla seconda sessione ed eventualmente quelle nelle quali furono assenti giustificati. Coloro che parteciparono solo alla seconda sessione e furono respinti, sono ammessi a sostenere nella sessione straordinaria le prove nelle quali non conseguirono la sufficienza ed eventualmente quelle nelle quali furono assenti giustificati.

Per i candidati che, avendo partecipato ad ambedue le sessioni, non poterono sostenere nella seconda sessione tutte le prove alle quali erano ammessi, gli esami verteranno sulle prove non sostenute.

Possono fruire della sessione straordinaria, come sessione di riparazione, i militari che, dopo aver partecipato alla prima sessione del 1942 a titolo di riparazione, abbiano sostenuto nella sessione autunnale *ex novo* gli esami e siano stati respinti.

I candidati che si trovano in una delle condizioni stabilite dalla presente ordinanza e che intendono prendere parte alla sessione straordinaria devono presentare entro il 20 dicembre 1942-XXI, domanda in carta da bollo di L. 6 all'istituto dove sono già iscritti per gli esami. Alla domanda dovrà essere unito un certificato dell'autorità militare dal quale risulti che il candidato, perchè in servizio militare, non potè prendere parte agli esami o dovette sospenderli.

I capi d'istituto comunicheranno a coloro che ne facciano richiesta l'elenco degli esami da sostenere.

Poichè i soli candidati regolarmente iscritti alle sessioni ordinarie del 1942 possono partecipare alla sessione straordinaria, nessuna tassa essi debbono pagare per questi esami. Non sono inoltre tenuti a presentare, con la domanda, gli altri documenti prescritti, se questi si trovino tuttora presso l'istituto.

A norma dell'ordinanza 3 agosto 1942-XX, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1942-XX, numero 185, gli alunni rimpatriati dall'A.O.I. sono ammessi alla medesima sessione, come a sessione unica o a titolo di riparazione nei casi consentiti. Nel primo caso i predetti candidati presenteranno domanda documentata ai sensi della citata ordinanza, entro il termine del 20 dicembre, al capo dell'istituto dove intendono sostenere gli esami, nel secondo caso, la domanda, senz'altro documento, dovrà essere prodotta al capo dell'istituto stesso nel quale furono sostenuti gli esami della seconda sessione del 1942.

Per tutto quanto si riferisce alla formazione delle Commissioni esaminatrici nei singoli istituti e alle operazioni di esami valgono le norme date con l'ordinanza 4 maggio 1942-XX.

I presidi che riceveranno entro il termine prescritto domanda di iscrizione ad esami di maturità o di abilitazione dovranno comunicarlo al Ministero dell'educazione nazionale — Direzione generale competente — entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, affinchè si possa provvedere all'invio dei temi per le prove scritte.

Il diario degli esami, con inizio al 18 gennaio, sarà stabilito con apposita ordinanza.

Roma, addì 14 novembre 1942-XXI

Il Ministro: BOTTAI

(4261)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 novembre 1942-XXI.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e le sue successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436;

Veduti i decreti 13 febbraio 1931-IX, e 22 agosto 1933-XI del DUCE, concernenti gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto il regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta per il mese di febbraio 1943-XXI la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti dell'ordine universitario elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame fra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'art. 6, e fermo restando che in nessun caso possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il disploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi. E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che debbono sostenere gli esami stessi presso la Regia università di Firenze.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 16 gennaio 1943-XXI alla segreteria dell'Università o dell'Istituto dell'ordine universitario ove intendono sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 55 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, (salvo il disposto dell'art. 116 del decreto stesso), e dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931-IX, del DUCE, modificato dall'art. 3 del decreto 22 agosto 1933-XI.

I candidati agli esami di Stato per medico-chirurgo e per veterinario debbono inoltre produrre, entro il termine del 10 febbraio 1943-XXI, un certificato, rilasciato dall'Università di provenienza, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica, eccezion fatta dei candidati, che fino a tutto l'anno accademico 1935-36 siano stati regolarmente iscritti al sesto anno della Facoltà di medicina e chirurgia e dei candidati che fino a tutto l'anno accademico 1937-38 siano stati iscritti al quarto anno della Facoltà di medicina veterinaria, anche se abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente, non essendo essi tenuti a compiere il detto tirocinio. Tale circostanza dovrà risultare da un certificato dell'Università di provenienza del candidato, che è tenuto a presentarlo insieme con la domanda di ammissione.

Per i candidati agli esami di Stato per medico-chirurgo, attualmente richiamati alle armi in reparti sanitari o in servizio militare come allievi ufficiali medici presso la Scuola di applicazione di sanità militare di Firenze, vale come tirocinio pratico per la clinica medica e la clinica chirurgica il suddetto servizio militare da comprovarsi mediante attestazione delle competenti autorità militari. Analogamente, per i candidati all'esame di Stato per veterinario, attualmente alle armi in qualità di ufficiali veterinari del Regio esercito, tale servizio militare è considerato equivalente al prescritto tirocinio di pratica, limitatamente agli insegnamenti di patologia speciale e di clinica medica e chirurgica.

Le domande non completamente documentate non possono essere prese in considerazione.

Art. 5.

Anche i candidati che si propongono di conseguire, prima dell'inizio della presente sessione degli esami di Stato, il titolo accademico in uno degli appelli o turni straordinari, riferibili all'anno accademico 1941-42, possono sostenere gli esami di Stato nella sessione stessa. Essi sono egualmente tenuti a presentare la domanda entro il 16 gennaio 1943-XXI, corredata dei documenti richiesti dal precedente art. 4, fatta eccezione per il titolo originale o certificato di laurea o diploma, che debbono produrre prima dell'inizio della sessione per essere ammessi a sostenere le prove.

In tal caso all'atto della presentazione della domanda essi debbono dichiarare per iscritto che non si trovano nelle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 53 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 6.

Nella tabella annessa alla presente ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.

Le segreterie delle Università o Istituti dell'ordine universitario sedi di esami di Stato debbono però ricevere anche le domande che eccedono il detto numero massimo.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'art. 4, comma 1°, della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario sedi di esami di Stato, comunicheranno al Ministero il numero totale dei candidati le cui domande siano completamente documentate, facendo presente, per gli eventuali eccedenti, la incompatibilità per le altre sedi. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, la indicazione dei candidati eccedenti deve specificare il ramo d'ingegneria prescelto (civile, industriale, navale, chimico, aeronautica, minerario).

Il Ministero provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra le sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo e per cui non risultino incompatibilità, e ne informa le segreterie delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministero e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 7.

La prova scritta degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consisterà nello svolgimento di un argomento di statistica economica.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 16 febbraio 1943-XXI e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi nell'albo della Università o Istituto dell'ordine universitario sede di esame.

Roma, addì 12 novembre 1942-XXI

Il Ministro: BOTTAI

Tabella delle sedi degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'anno 1942-XXI.

Per la professione di medico-chirurgo	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	300
R. Università Cagliari	100
R. Università Firenze	300
R. Università Messina	200
R. Università Napoli	300
R. Università Parma	150
R. Università Pavia	300
R. Università Perugia	150
R. Università Sassari	100

Per la professione di chimico	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	80
R. Università Catania	80
R. Università Padova	80
R. Università Parma	60
R. Università Pisa	60

Per la professione di architetto	Numero massimo di candidati
R. Università Napoli	80
R. Università Roma	80
R. Ist. Univ. arch. Venezia	40

Per la professione di farmacista	Numero massimo di candidati
R. Università Cagliari	60
R. Università Napoli	120
R. Università Palermo	120
R. Università Parma	60
R. Università Pisa	80
R. Università Sassari	60

Per la professione di perito forestale	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	—

Per la professione di agronomo	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	60
R. Università Bologna	80
R. Università Perugia	80

Per la professione in materia di economia e commercio	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	200
R. Università Bologna	200
R. Ist. Univ. econ. e comm. Venezia	200

Per la professione di ingegnere (limitatamente ai rami d'ingegneria indicati per ciascuna sede nella presente tabella)		Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche: impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie: miniere e metallurgia.	200
R. Università Genova	Architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	50
R. Università Napoli	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque. impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruz. navali e meccaniche.	200
R. Università Padova	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie.	200
R. Università Palermo	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche.	100
R. Università Pisa	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie meccaniche.	80
R. Università Roma	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico agrarie; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	200
R. Politecnico Torino	Costruzioni aeronautiche.	60

Per la professione di veterinario	Numero massimo di candidati
R. Università Parma	60
R. Università Perugia	60
R. Università Pisa	60

Per l'abilitazione nelle discipline statistiche	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	50
R. Università Roma	50

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 534 del 31 ottobre 1942-XXI relativo ai prodotti tipo di vetro

In aggiunta ai recipienti di vetro tipo per uso industriale stabiliti con la circolare P. 327 del 20 maggio c. a., il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 534 del 31 ottobre c. a. ha consentito la produzione dei seguenti recipienti:

Numeri distintivi e denominazione degli articoli	Peso gr.	Diametro mm.	Altezza mm.	Capacità cc	Prezzi dal produttore al consumatore (al cento)
89. Flaconi Neoval	25	28×17	46	5	26
90. » »	400	95×63	182	500	170
91. Vasi per la conservazione di prodotti, tappo ala smerigliato	2500	—	370	5000	1300
92. Detti come sopra	3500	—	470	10000	2000

In conformità delle vigenti disposizioni il Ministero delle corporazioni ha confermato che non sono consentite la produzione e la vendita di flaconame che non risulti compreso nei tipi stabiliti con la circolare P 327 suddetta, e per conseguenza sono proibite anche la produzione e la vendita dei flaconi e tubetti già destinati a contenere compresse e di cui al decreto Ministeriale del 17 gennaio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 19 gennaio 1942-XX, n. 14.

(4263)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi delle sottonotate ditte già esercenti in Torino e che hanno cessato dalla loro attività commerciale:

Gallo Emanuele (i marchi recavano il n. 77)
Dacchio Maurizio (i marchi recavano il n. 62).

(4246)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disciplina della produzione, del conferimento e della distribuzione della ricotta prodotta con siero di latte di pecora.

Ai fini del controllo della produzione, del conferimento e della distribuzione della ricotta prodotta con siero di latte di pecora, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone quanto appresso:

1) nella provincie di Frosinone, Foggia, Grosseto, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo i produttori di formaggio pecorino romano e tipo romano hanno l'obbligo di conferire alle caciare autorizzate, alle quali gli stessi sono stati abbinati per la consegna della pasta fresca di formaggio pecorino, la ricotta fresca prodotta, che comunque non deve essere quantitativamente inferiore al 30 % del peso del formaggio in pasta conferito.

Le ditte esercenti le caciare autorizzate hanno l'obbligo di prendere in carico la ricotta procedendo alle regolari registrazioni sul libro di carico e scarico dell'Ufficio Controllo Formaggi. Le stesse ditte dovranno provvedere ad effettuare le assegnazioni a seconda delle disposizioni che alle stesse saranno date dal predetto Ufficio Controllo Formaggi.

I quantitativi di ricotta fresca prodotti in eccedenza al quantitativo minimo obbligatorio di conferimento del 30 % stabilito dovranno essere destinati esclusivamente agli usi familiari o delle aziende produttrici. Non potranno comunque formare oggetto di cessione o alienazione a qualsiasi titolo.

Nelle stesse provincie i produttori di ricotta fresca ottenuta dal siero di latte di pecora derivante dalla produzione di formaggio di tipo diverso da quello romano hanno l'obbligo di mettere a disposizione della competente Sezione provinciale dell'Alimentazione un quantitativo di ricotta non inferiore al 30 % del peso del formaggio prodotto considerato allo stato fresco.

Le Sezioni provinciali dell'Alimentazione provvederanno alla immissione al consumo della ricotta conferita ai sensi del comma precedente.

L'Ufficio Controllo Formaggi invece assegnerà la ricotta conferita alle caciare autorizzate alle Sezioni dell'Alimentazione delle provincie maggiormente consumatrici secondo un piano dallo stesso Ufficio elaborato ed approvato dal Ministero dell'agricoltura;

2) nelle altre Provincie del Regno la ricotta ottenuta dal siero di latte di pecora derivante dalla produzione di formaggio pecorino di tipo locale dovrà essere destinata al consumo delle Provincie di produzione e non potrà essere esportata dalle medesime se non in caso di accertata esuberanza di produzione, nei quali casi l'Ufficio Controllo Formaggi, con l'approvazione della Sezione provinciale dell'Alimentazione interessata, potrà consentire la spedizione di determinati quantitativi in altre provincie. Tali quantitativi dovranno essere messi a disposizione delle Sezioni provinciali dell'Alimentazione delle provincie assegnatarie, le quali nella loro competenza provvederanno alla immissione al consumo;

3) la ricotta fresca ottenuta dal siero di latte di pecora derivante dalla produzione di formaggio pecorino di tipo romano nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro dovrà essere tenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'Ufficio Controllo Formaggi su un piano predisposto dal Ministero provvederà all'ammasso e alla utilizzazione.

La ricotta fresca ottenuta dal siero derivante dalla produzione del formaggio « fiore sardo » sarà messa a disposizione delle competenti Sezioni provinciali dell'Alimentazione le quali provvederanno alla immissione per il consumo locale. La eventuale deficienza per i fabbisogni locali sarà integrata con assegnazioni predisposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentendo il prelevamento dei quantitativi di ricotta ammassata di cui al precedente comma.

I quantitativi di ricotta fresca che possono trattenere i produttori di formaggio « fiore sardo » saranno stabiliti dal Ministero su proposta delle Sezioni dell'Alimentazione interessate;

4) la trasformazione della ricotta fresca prodotta con latte di pecora in ricotta salata, ricotta forte, ricottoni od in qualsiasi altro tipo di ricotta lavorata è vietata.

In casi particolari l'Ufficio Controllo Formaggi, su parere conforme della Sezione provinciale dell'Alimentazione interessata, potrà accordare permessi per la trasformazione della ricotta fresca in lavorata. I prodotti così ottenuti restano vincolati all'Ufficio Controllo Formaggi, e pertanto le ditte produttrici ne dovranno fare regolare denuncia.

L'Ufficio Controllo Formaggi provvederà ad assegnare i prodotti in parola alla Sezione dell'Alimentazione interessata e su parere conforme della Sezione stessa, potrà procedere ad assegnazioni ad altre Provincie.

La produzione di ricotta salata o comunque lavorata è consentita per i quantitativi destinati esclusivamente ad uso alimentare della famiglia del produttore e del personale dell'azienda. Comunque non potrà formare, per alcun motivo, oggetto di cessione od alienazione.

Roma, addì 16 novembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4267)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco. n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	342376	700 —	Foresto *Antonietta* fu Giovanni, moglie di Bernacchi Pietro fu Giuseppe, dom. a Torino.	Foresto *Maria Antonia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	620960	2.054,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	640010	4.592 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	387429	70 —	Scorza *Emilio* fu Vincenzo, dom. a Savona.	Scorza *Paolo Emilio Vincenzo* fu Vincenzo, dom. a Savona.
P. R. 3,50 %	185688	259 —	Tornatore *Albina, Ernesta* fu Stefano minore, sotto la tutela del nonno paterno Tornatore Pietro fu Giovanni, dom. a Garessio Borgo Ponte (Cuneo).	Tornatore *Ernesta Albina* fu Stefano, ecc., come contro.
Id.	87055	280 —	Grande Cinzia di Edoardo, *nubile*, dom. a Macerata.	Grande Cinzia di Edoardo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Macerata.
P. N. 4,50 %	12293	90 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	29394	17,50	*Casalini* Ida Maria di Eustachio, *nubile*, dom. a Matera (Potenza).	*Casalino* Ida Maria di Eustachio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Matera (Potenza).
Id.	118987	17,50	*Casalini Ida* di Eustachio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Matera (Potenza).	*Casalino Ida Maria* di Eustachio, ecc., come contro.
Id.	305738	35 —	*Casalini Ida* di Eustachio nubile, dom. a Matera (Potenza).	*Casalino Ida Maria* di Eustachio, ecc., come contro.
Id.	305739	70 —	*Casalini Ida* di Eustachio, dom. a Matera (Potenza).	Come sopra.
Id.	305740	175 —	*Casalini Ida* di Eustachio, nubile, dom. a Matera (Potenza).	Come sopra.
Id.	305741	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	347240	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	140121	45,50	*Tassullo* Enrichetta fu Luigi, nubile, dom. in Finalborgo (Genova).	*Cassullo* Enrichetta fu Luigi, ecc, come contro.
Id.	520655	875 —	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde Elena* fu *Secondo-Stefano*, dom. a Como.	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde-Marcella-Elena* fu *Stefano*, dom. a Como.
Id.	521152	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	520656	875 —	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde-Elena* fu *Secondo-Stefano*, dom. a Como, con usufrutto a Gaffoglio *Matilde-Elena* fu *Secondo-Stefano*, dom. a Como.	Schipani Giovanna fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaffoglio *Matilde-Marcella-Elena* fu *Stefano*, dom. a Como, con usufrutto a Gaffoglio *Matilde-Marcella-Elena* fu *Stefano*, dom. a Como
Id.	521153	175 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	407738	108,50	Pellizzari Adele fu Giuseppe, moglie di Molvezzi Carlo, dom. a Mugarone di Bassignana, con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Maria* fu Giacomo ved. Pellizzari, dom. a Mugarone di Bassignana.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Angela Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.
Id.	407737	108,50	Pellizzari Domenica fu Giuseppe, moglie di Pellizzari Giovanni, dom. a Valenza (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Maria* fu Giacomo ved. Pellizzari, dom. a Mugarone di Bassignana.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Borsalino *Angela Maria* fu Giacomo, ecc., come contro.
P. N. 5 %	22290	30 —	Faraci *Grazia* di *Silvestro*, nubile, dom. a Palermo.	Faraci *Maria Grazia Santa* di *Silvestre*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	112869	335 —	Celesia *Sofia* fu Andrea, ved. di Boccardo Salvatore, interdetta sotto la tutela di Boccardo Andrea fu Salvatore, dom. a Genova.	Celesia *Maria Sofia* fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	119809	655 —	Ottone Ettore Luciano fu *Raffaele*, interdicendo sotto la curatela provvisoria di Crespi Manlio Roberto fu Giuseppe Cirillo, dom. a Genova.	Ottone Ettore Luciano fu *Tommaso Raffaele*, ecc., come contro.
Id.	18938	765 —	Muggia Mirra fu Angelo, moglie di *De Angeli* Giuseppe Raffaele fu *Ismaele*, dom. a Milano, vincolata come dote della titolare.	Muggia Mirra fu Angelo, moglie di *Deangeli* Giuseppe Raffaele fu *Israele*, dom. a Milano, vincolata come contro.
Id.	8649	230 —	*Olearo Eugenia* fu *Gerolamo*, moglie di Carzino Martino, dom. in Ozzano Monferrato (Alessandria), vincolata per dote della titolare.	*Ollearo Teodolinda Eugenia Delfina* fu *Girolamo*, ecc., come contro.
Id.	8650	80 —	Carzino Martino fu Pietro, dom. in Ozzano Monferrato (Alessandria), ipotecata a favore di *Olearo Eugenia* fu *Gerolamo* moglie del titolare.	Come contro, ipotecata a favore di *Ollearo Teodolinda Eugenia Delfina* fu *Girolamo* moglie del titolare.
Id.	27885	100 —	Nicodem Clelia maritata Tomasi.	Nicodem Clelia *fu Ugo* maritata Tomasi.
P. R. 3,50 %	26236	10,50	Avaro *Lorenza* fu Edoardo, minore sotto la patria potestà della madre Bertetti Amelia fu Giuseppe ved. Avaro, dom. a Pinerolo (Torino), con usufrutto a Bertetti Amelia fu Giuseppe ved. di Avaro Edoardo, dom. a Pinerolo.	Avaro *Lorenzina* fu Edoardo, minore, ecc., come contro.
Id.	26235	63 —	Avaro *Lorenza* fu Edoardo, minore, sotto la patria potestà della madre Bertetti Amelia fu Giuseppe ved. Avaro, dom. in Pinerolo (Torino).	Avaro *Lorenzina* fu Edoardo, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 ottobre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3991)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 novembre 1942-XXI - N. 207

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (C)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (I)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (U)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati daicreditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,25
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	71,65
Id. 5 % (1935)	93,75
Redimib. 3,50 % (1934)	82,35
Id. 3,50 % (1936)	96,95
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,775
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,70
Id. 5 % (1944)	99,775
Id. 5 % (1949)	97,775
Id. 5 % (15-2-50)	97,75
Id. 5 % (15-9-50)	97,75
Id. 5 % (15-4-51)	97,75

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso, per titoli, a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri d'armamento).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 1° maggio 1942-XX, col quale è stato bandito un concorso per titoli a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri d'armamento);
Visto il decreto Ministeriale del 7 settembre 1942-XX, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto:

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri d'armamento), è prorogato a tutto il 10 novembre 1942-XXI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(4238)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 13 posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il decreto Ministeriale n. 3024/203 in data 25 febbraio 1942-XX — registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1942-XX al registro n. 9, foglio n. 93 — con il quale è stato bandito un concorso per esami a 13 posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suindicato, dalla competente Commissione esaminatrice costituita con decreto Ministeriale n. 11301/203 del 7 luglio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 16 dello stesso mese, al registro n. 9, foglio n. 259;
Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a tredici posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto Ministeriale numero 3024/203 in data 25 febbraio 1942-XX:

COGNOME E NOME	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva	Votazione lingue	Votazione di graduatoria
1. Zeuli Giuseppe	8,07	8,25	16,32	—	16,320
2. Riggio Antonino	8,20	8	16,20	—	16,200
3. Guzzanti Corrado	7	8,50	15,50	0,093	15,593
4. Franco Francesco	7	8,25	15,25	0,320	15,570
5. Bongarzoni Venanzio	7,53	6,75	14,28	0,171	14,451
6. Balsamo Luigi	7,40	6,75	14,15	0,042	14,192
7. Barigazzi Franco	8	6	14	0,084	14,084
8. Maraviglia Girolamo	7	6	13	—	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Zeuli Giuseppe . . . . Voti 16,320
2. Riggio Antonino . . . . » 16,200
3. Guzzanti Corrado . . . . » 15,593
4. Franco Francesco . . . . » 15,570
5. Bongarzoni Venanzio . . . . » 14,451
6. Balsamo Luigi . . . . » 14,192
7. Barigazzi Franco . . . . » 14,084
8. Maraviglia Girolamo . . . . » 13,000

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(4225)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1940, n. 27667, Div. 3/I, per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1940-XIX;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso di cui in narrativa:

1. Taccola Etruria . . . . . . punti 54,049
2. Follati Laura . . . . » 52,522
3. Giusti Angela . . . . » 50,956
4. Palla Marina . . . . » 49,355
5. Pappalardo Raffaella . . . . . » 47,727
6. Ciardella Paolina . . . . . . » 47,535
7. Pelosini Estrella . . . . . . » 46,012

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 29 ottobre 1942-XXI

Il prefetto: BERRUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio precedente decreto di pari data e numero con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940-XIX nella provincia di Pisa;

Visto l'ordine della graduatoria stessa e le sedi prescelte dalle candidate nell'ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoscritte candidate, partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di questa Provincia al 30 novembre 1940-XIX sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per i posti a fianco di ciascuna indicati:

1. Taccola Etruria di Galileo - per la condotta di S. Giuliano (ostetrica supplente);
2. Follati Laura ved. Orsetti - per la condotta di Staffoli (S. Croce sull'Arno);
3. Giusti Angela di Filippo - per la condotta di Crespina (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato ad ogni effetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 29 ottobre 1942-XXI

Il prefetto: BERRUTI

(4241)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto l'avviso di concorso, in data 30 dicembre 1940-XVIII, n. 27112, ai posti di sanitario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1940;

Veduto il decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di ostetrica condotta nel comune di Varsi;

Veduti i verbali della predetta Commissione, e la graduatoria delle concorrenti formulata dalla stessa con punti ridotti in centesimi;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1263, e gli articoli 25 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso al posto di ostetrica condotta nel comune di Varsi, vacante al 30 novembre 1940, e formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Manara Bruna . . . . . . punti 55 —
2. Berni Angela . . . . » 50,50
3. Dalla Turca Erminia . . . . . » 50,37
4. Carattini Adele . . . . . . » 49,93

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e all'albo della Prefettura e del comune di Varsi.

Parma, addì 5 novembre 1942-XXI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto, di pari numero e data, con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti al posto di ostetrica condotta di Varsi, vacante al 30 novembre 1940, formulata dall'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX;

Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 24 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso pel posto di ostetrica condotta di Varsi, la signorina Bruna Manara, la quale è designata per la nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Parma e del comune di Varsi.

Parma, addì 5 novembre 1942-XXI

Il Prefetto.

(4239)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.